

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOV. 1999

ADDI' 30 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio-	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - DONATO - FEDERICO - PIZZUTELLI.

DELIBERAZIONE N° 5673

OGGETTO: ~~Schema di deliberazione concernente Atto di indirizzo per la adesione alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) al fine dell'acquisizione dei servizi trasmissivi di trasporto informatico e di interoperabilità a livello di territorio regionale~~



OGGETTO: Atto di indirizzo per l'adesione alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) al fine dell'acquisizione dei servizi trasmissivi di trasporto informatico e di interoperabilità a livello di territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente e dell'Assessore alle Risorse e Sistemi,

PREMESSO:

- a) che in attuazione alla L.R. n° 14/99 concernente "l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" è necessario disporre di un'infrastruttura comunicativa che consenta alla Regione Lazio il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- l'interconnessione degli enti locali presenti sul territorio regionale (Province, Comuni, comunità montane, aziende di servizi e la stessa amministrazione regionale) e l'interconnessione con la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni;
 - lo sviluppo di nuove modalità di interazione tra amministrazione e cittadini o imprese a livello locale;
 - l'innovazione dei principali servizi pubblici mediante la cooperazione applicativa delle amministrazioni locali e delle amministrazioni centrali;
 - la realizzazione operativa dello stesso decentramento amministrativo e della semplificazione amministrativa previste dalla legge 59/97;
 - lo sviluppo in termini produttivi sociali e formativi dei diversi aspetti della società dell'informazione a livello locale;
 - la piena partecipazione alle opportunità di sviluppo degli utilizzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, così come previste dalle politiche dell'Unione Europea;
- b) che la Regione Lazio è proprietaria di una rete informatica sul proprio territorio, installata nel 1989 e potenziata nel 1995, realizzata in architettura X.25 che dispone di 7 nodi con tecnologia Eripax, installati in ogni provincia in housing presso le sedi della Telecom Italia che gestisce la manutenzione in outsourcing;
- c) che attualmente la suddetta rete collega 120 postazioni tra cui le sedi provinciali, le ASL ed alcuni collegamenti con il Comune di Roma, Ministero delle Finanze e l'ACI;
- d) che i circuiti che costituiscono la rete hanno una velocità di 64 kbit/sec sulle tratte di collegamento tra le province e 9600 bit/sec su tutte le altre;
- e) che le suddette velocità di banda non sono più in grado di supportare le attuali e future esigenze di comunicazione e che diventa pertanto necessario, per realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione regionale, ampliare di almeno 10 volte la velocità di banda attualmente disponibile;
- f) che peraltro, il protocollo di comunicazione della rete X.25 non corrisponde all'attuale standard di mercato che opera sul protocollo TCP/IP, utilizzato per internet e per tutte le interconnessioni tra le varie realtà informatiche diffuse sul territorio;



g) che è necessario pertanto superare l'attuale infrastruttura regionale di trasporto informatico per poter realizzare gli obiettivi sopra esposti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 14/99:

- la Regione e gli enti locali debbono assicurare, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche, la libera circolazione dei dati e dell'informazione per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 112/98;
- le finalità di cui al punto precedente, nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 12.2.93 n. 39, la Regione deve promuovere l'attivazione di un sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, denominato SIARL, che sia in grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della P.A. (RUPA);
- il SIARL deve costituire il supporto all'erogazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione ed è finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale sistema deve assicurare il supporto per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui all'art. 84 della L.R. 14/99, con riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le normative applicabili gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
- per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL dovrà essere istituita l'agenzia per il sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di società per azioni. All'agenzia potranno partecipare, oltre alla regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Le condizioni di partecipazione della regione all'agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale, saranno determinati con apposita legge regionale.

CONSIDERATO che, per poter disporre dell'infrastruttura comunicativa di cui in premessa indicata, e anche per poter procedere alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel citato art. 32 della L.R. n° 14/99, da studi e ricerche di mercato effettuate dal Settore informatica regionale, sono emerse due possibili soluzioni e più precisamente:

- 1) acquisire l'hardware ed il software necessario per migrare su una piattaforma compatibile alle nuove esigenze, dismettendo i vecchi collegamenti a bassa velocità per dotarsi di altri a più alta velocità;
- 2) aderire al servizio RUPA attraverso la stipulazione di contratti di fornitura con le apposite società che gestiscono il servizio, nell'ambito del quadro normativo esistenze e delle direttive AIPA in materia;

PRESO ATTO che a parità di collegamenti, prestazioni e servizi:



- non appare conveniente investire nuove risorse per l'evoluzione tecnologica della rete proprietaria esistente, per altro già ampiamente ammortizzata, in quanto obsoleta;
- mentre, invece, la soluzione di adesione a RUPA:
 - risulta essere più vantaggiosa economicamente anche sulla base della comparazione del costo del servizio di fornitura e quello di ammortamento a medio periodo degli eventuali investimenti sull'attuale rete proprietaria, già ammortizzata;
 - garantisce la fornitura del servizio "chiave in mano" sottraendo l'amministrazione regionale da ogni onere d'intervento manutentivo e di estensione del servizio se non quello del controllo e della verifica delle prestazioni pattuite;
 - garantisce ed assicura la costante evoluzione tecnologica del sistema di fornitura senza ulteriori aggravii per le amministrazioni aderenti al servizio di fornitura, considerando l'alto tasso di obsolescenza degli apparati informatici;
 - garantisce la rapida disponibilità della fornitura su ogni punto del territorio regionale evitando attese derivanti da trattative pre-contrattuali, interventi di adeguamento tecnologico sugli attuali impianti, collaudi e verifiche;
 - non richiede un impegno tecnico-organizzativo diretto (se non quello per il controllo e la verifica delle prestazioni) delle apposite strutture informatiche regionali che potranno così meglio assolvere agli obiettivi di sviluppo ed evoluzione informatica all'interno dell'amministrazione regionale;

TENUTO CONTO del quadro normativo, delle intese esistenti e delle direttive AIPA in materia, e più specificatamente che:

- con decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 art. 7, comma 1, lettera c), è stato affidato all'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione il compito di promuovere e sovrintendere alla realizzazione di specifici progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica;
- con direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995 sono stati determinati i principi e le modalità per la realizzazione della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, ed è stato affidato all'Autorità per l'Informatica il compito di redigere uno studio di fattibilità concernente gli aspetti relativi all'interconnessione telematica e all'interoperabilità tra le reti che costituiranno la Rete unitaria;
- con studio di fattibilità, redatto dall'Autorità ai sensi della citata direttiva, si è ravvisata la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori del Servizio di Trasporto e di Interoperabilità attraverso una procedura di gara da svolgersi in ambito comunitario;
- con legge 15 marzo 1997, n. 59 art. 15 comma 1, è stato attribuito all'Autorità il compito di stipulare, dopo aver individuato il contraente, uno o più contratti quadro che i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole Amministrazioni alle condizioni ivi stabilite;



- le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 sono tenute ad utilizzare il Servizio di trasporto unificato della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e che le Amministrazioni diverse da quelle sopraindicate, possono, ove sia di loro interesse, utilizzare il Servizio di Trasporto unificato;
 - con legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19, è stato istituito un Centro Tecnico operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e con Regolamento, emanato con D.P.R. 23 dicembre 1997 n. 522 e registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 1998, ne sono state determinate le competenze e le modalità di funzionamento. Ai sensi di tale normativa il Centro Tecnico subentra nei compiti dell'Autorità, inerenti all'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso;
 - con il Contratto-quadro stipulato tra il Centro Tecnico ed il Fornitore aggiudicatario del Servizio di Trasporto Unificato in data 15 aprile 1998 è stato definito il quadro giuridico normativo complessivo per l'affidamento da parte della singola Amministrazione al Fornitore stesso del proprio fabbisogno di servizi trasmissivi di trasporto;
 - il 12 settembre 1995 è stato sottoscritto un protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, proponente, e il Ministro per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali, nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, finalizzato alla collaborazione in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi, in cui si prevedono attività di sperimentazione sia sul piano delle architetture tecnologiche, sia per quanto riguarda i servizi telematici di interoperabilità e cooperazione tra i sistemi informativi dei vari livelli di governo della Pubblica Amministrazione;
 - la predetta Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 25 settembre 1997, Rep. atti n. 323 del 25 novembre 1997, ha sancito l'accordo tra Governo, regioni e Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "Lo sviluppo delle Reti telematiche a livello regionale e la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione" e le relative linee di indirizzo, in base al quale viene qualificato obiettivo strategico di rilevanza nazionale lo sviluppo di reti unitarie a livello regionale alle quali si colleghi il sistema della pubblica amministrazione locale e la loro interconnessione con la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni centrali;
 - lo studio di fattibilità di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Rete unitaria della pubblica amministrazione", del 5 settembre 1995, realizzato dall'Autorità, ha previsto la connessione della Rete unitaria alle regioni ed agli enti locali (comuni, province, comunità montane e consorzi di enti pubblici);
- il decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fa esplicito riferimento al coordinato sviluppo dei sistemi



informativi pubblici, ai fini dell'accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni, dell'esigenza di interconnessione dei sistemi, della rilevazione e dell'analisi dei costi e dei rendimenti;

- con la legge 15 marzo 1997, n. 59, è stata prevista la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;
- che con la legge 15 maggio 1997, n. 127, sono state previste misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

RITENUTO, pertanto, di dover optare per l'adesione a RUPA, attraverso la stipulazione di appositi contratti di fornitura dei servizi trasmissivi di trasporto e dei servizi per l'interoperabilità con le società che gestiscono i servizi RUPA nell'ambito del quadro normativo sopra specificato e delle direttive AIPA in materia;

RITENUTO altresì di dover stipulare apposita convenzione con l'AIPA, così come già effettuato dalla quasi totalità delle altre Regioni, per lo sviluppo dei servizi di cooperazione applicativa sulla base delle aree d'intervento d'interesse della Regione Lazio.

VISTA la legge 127 del 15.5.97,
tutto ciò premesso ed all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto specificato in premessa
2. di considerare il presente provvedimento come atto d'indirizzo alle strutture gestionali dipartimentali per la realizzazione di un sistema di comunicazione informatica sul territorio regionale aderendo ai servizi RUPA attraverso la stipulazione di contratti di fornitura dei servizi trasmissivi di trasporto e dei servizi per l'interoperabilità all'interno delle condizioni, modalità e costi previsti nei contratti quadro stipulati tra il Centro Tecnico di cui alla legge 15.5.97 n° 127, art. 17, comma 19 ed i fornitori aggiudicatari dei servizi RUPA la stipulazione dei contratti sopra citati dovranno essere stipulati entro il mese di dicembre 1999 al fine di consentire la disponibilità dei servizi oggetto dei contratti medesimi entro il primo bimestre dell'anno 2000;
3. di stipulare una specifica convenzione con l'AIPA per lo sviluppo dei servizi di cooperazione applicativa sulla base delle aree d'intervento d'interesse della Regione Lazio;
4. di riservarsi di predisporre la proposta di legge di cui in narrativa per definire le condizioni di partecipazione della regione all'agenzia per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL;

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

